



Allegato "A" al rep 74.124 / 17.450
STATUTO

Art. 1 - Costituzione

-È costituita l'associazione di volontariato denominata "AMICI DEL PERU".

L'associazione adotta come riferimento la legge 11 Agosto 1991 n.266 "Legge quadro sul Volontariato" e la Legge Regionale 26/4/1993 n.28.

-I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

-La durata dell'associazione è illimitata.

-L'associazione ha sede in Lammari (Capannori) Viale Europa n.92.

-Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Toscana.

Art. 2 - Finalità

-L'associazione di volontariato non ha fine di lucro, ma persegue, con l'azione personale e gratuita dei propri aderenti, il fine della solidarietà civile, sociale e culturale, contribuendo al formarsi di una mentalità di solidarietà, volta al superamento delle cause strutturali della miseria, dell'oppressione e di ogni forma di emarginazione.

-Essa opera in maniera specifica attraverso la sensibilizzazione della popolazione locale sulle problematiche dei paesi in via di sviluppo, con prestazioni non occasionali di volontariato attivo e diretto alla generalità della popolazione dei paesi in via di sviluppo, nelle seguenti aree di intervento:

-raccolta e coordinamento di fondi per sostenere progetti socio-sanitari e alimentari, messi in atto da organizzazioni e associazioni presenti nei paesi in via di sviluppo;

-promozione e sostegno di progetti di formazione professionale e culturale per le popolazioni dei paesi in via di sviluppo;

-collaborazione con altre Associazioni, Organismi o Enti, costituendosi, se necessario ed opportuno, come parte effettiva di essi, per il raggiungimento delle proprie finalità.

Art. 3 - Aderenti all'associazione

-Possono aderire all'Associazione di volontariato tutte le persone che mosse da spirito di solidarietà condividono le finalità dell'ente.

-Competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è l'assemblea.

-Gli aderenti prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto alcuno ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'Associazione stessa o dalla legge.

-L'Associazione di volontariato assicura gli aderenti per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

-Gli aderenti eleggono fra loro il Presidente e i componenti del Comitato Esecutivo e tutti coloro che ricoprono cariche associative.

-Gli aderenti possono essere esclusi dall'Associazione qualora il loro comportamento sia contrario a quanto stabilito nello statuto e alle finalità dell'ente.

-Competente a deliberare l'esclusione è l'Assemblea che decide con parere motivato, dopo aver sentito l'interessato.

-Vi potranno altresì essere soci sostenitori e simpatizzanti, non aderenti ma riconosciuti dal Comitato Esecutivo in tutti coloro che intendono contribuire in qualunque modo al perseguimento delle finalità.

Art. 4 - Organi sociali dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

-L'assemblea degli aderenti;

-il Comitato Esecutivo;

-il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

-Il Collegio dei Revisori dei Conti;

-il Collegio dei Garanti.

Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 5 - Assemblea degli aderenti

-L'assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

-L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

-L'assemblea è validamente costituita in via ordinaria con la presenza della maggioranza degli aderenti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

-L'assemblea riunita in via straordinaria delibera validamente con la maggioranza assoluta degli aderenti all'Associazione.

-L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, su convocazione del Presidente, con avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della riunione.

-Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione è richiesta la delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art. 6 - Il Comitato Esecutivo

-Il Comitato Esecutivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

-Il Comitato Esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

-Compete al Comitato Esecutivo:



- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

Il Comitato Esecutivo può delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Comitato Esecutivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 7 - Presidente

- L'assemblea ordinaria dell'Associazione elegge, fra i suoi componenti, il Presidente che dura in carica 3 anni e può essere rieletto.
- Il Presidente rappresenta l'Associazione di volontariato nei rapporti con i terzi, compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione.
- Il Presidente stipula le convenzioni tra l'Associazione e altri Enti o soggetti, previa delibera dell'assemblea, che stabilisce le modalità di attuazione della convocazione.
- Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; presiede le riunioni dell'assemblea e dell'eventuale Comitato Esecutivo-
- In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca l'assemblea per l'approvazione della relativa delibera.

Art 8 - Collegio dei Revisori dei Conti

-L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

-Il Collegio:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente.

Art. 9 - Collegio dei Garanti

-L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

-Il Collegio:

-ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;

-giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 10 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

-Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi di enti pubblici e privati;
- attività marginali di carattere commerciale;
- ogni altro tipo di entrata.

-L'associazione di volontariato può inoltre ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione dell'assemblea che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali.

-L'associazione di volontariato può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera dell'assemblea ordinaria di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabilite modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nello statuto.

-L'associazione può possedere o può acquistare beni immobili, mobili registrati, mobili; i beni di proprietà degli aderenti o di terzi sono dati in comodato gratuito all'Associazione.

-E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, ad altro ente senza fine di lucro o per fini di pubblica utilità.

Art. 11 - Bilancio

-L'esercizio sociale dell'Associazione di volontariato ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

-Il Bilancio è annuale, e va predisposto e sottoposto all'assemblea degli aderenti entro il 30 Aprile di ogni anno.

-Il Comitato Esecutivo predisponde il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative ad un anno e l'assemblea ordinaria lo approva entro il 30 Aprile di ogni anno; il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché gli aderenti ne possano prendere visione.

-Il Comitato Esecutivo predisponde inoltre il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo, che contiene, diviso in voci distinte, le previsioni

delle entrate e delle spese per l'anno successivo; il bilancio preventivo deve essere approvato dall'assemblea che approva il bilancio consuntivo e deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della seduta assembleare affinché gli aderenti ne possano prendere visione.

-Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 12 - Dipendenti e collaboratori

-Gli aderenti dell'Associazione di volontariato prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'Associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

-L'associazione di volontariato può assumere dei dipendenti stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro le malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

-L'associazione può inoltre utilizzare collaboratori esterni stipulando con loro contratti e assicurazioni a norma di legge.

Art. 13 - Responsabilità dell'Associazione

-L'Associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

-L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 14 - Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'associazione

-Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione di volontariato.

Tale statuto può essere modificato dall'assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

-Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria.

-I beni che residueranno dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nominerà il liquidatore; in nessun caso potranno essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 15 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991 e alla legislazione regionale sul volontariato.

Firmato: Fornaciari Angelo, Riccarda Bernacchi, Renzo Regoli, Micheli Moreno, Centenari Chiara, Cecchini Simone, Mugnani Francesca, Dondi Giovanni, Regattieri Marco, Guido Politi notaio

